

## CORONAVIRUS, ECCO LE MISURE ADOTTATE

### Misure Generali

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020](#)

[Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020](#)

[Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno 22 marzo 2020](#)

[Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18](#)

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020](#)

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020](#) (che estende all'intero territorio nazionale le prescrizioni impartite in precedenza solo per determinate aree geografiche dal [Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020](#))



Fino al 3 APRILE 2020

#### Istruzione

- *Sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore.*
- *Sospesi viaggi di istruzione e uscite didattiche.*
- *Nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, in deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2018/2019 è prorogata al 15 giugno 2020. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso all'adempimento di scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle predette prove. Nel periodo di sospensione della frequenza delle attività didattiche le attività formative e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché le attività di verifica dell'apprendimento svolte o erogate con modalità a distanza.*

#### ECCEZIONI

Nessuna eccezione.



Fino al 3 APRILE 2020

#### Circolazione sul territorio

- *È fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.*
- *Divieto assoluto di mobilità per chi sia stato in quarantena o sia risultato positivo al virus.*
- *Nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.*

*N.B.: dal 23 marzo 2020 non è più consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza per chi si trovi in un altro comune.*



#### ECCEZIONI

- Consentiti gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza per motivi di salute.

*N.B.: si deve comunque essere in grado di provare la sussistenza delle condizioni indicate sopra, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e la non veridicità costituisce reato.*



Fino al 3 APRILE 2020

### Assemblee di persone

- *Vietata ogni forma di assemblee di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*

#### ECCEZIONI

Nessuna eccezione.



Fino al 3 APRILE 2020

### Concorsi pubblici

*Sospesi.*

#### ECCEZIONI

Si terranno regolarmente i concorsi svolti su sola base curriculare, quelli per il personale sanitario e per il personale della protezione civile.



Fino al 3 APRILE 2020

### Ristorazione

- *Sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).*

#### ECCEZIONI

- Rimangono aperti i servizi di mensa e di catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
- Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale, all'interno degli aeroporti e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un almeno metro.



Fino al 3 APRILE 2020

## Sport

- **Chiusura di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere.**
- **È vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici.**
- **Sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.**

### ECCEZIONI

- Resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona.
- Le competizioni sportive all'aperto sono ammesse solo a porte chiuse.
- Gli impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionali.
- Resta consentito esclusivamente lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.



Fino al 3 APRILE 2020

## Attività commerciali

- **Sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali che non possono proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.**

*N.B: Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del Dpcm 22 marzo 2020 devono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.*

### ECCEZIONI

- Rimangono aperte le attività indicate nell'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020.
- Sono consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
- Restano consentite le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività menzionate sopra, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva.
- È consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza.



- Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.
- Sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive
- Rimangono aperte le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'[allegato 1 del Dpcm 11 marzo 2020](#).
- Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie.
- Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete autostradale, all'interno degli aeroporti e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un almeno metro.

*Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del [protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro](#) sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.*



Fino al 3 APRILE 2020

## Servizi per la persona

*Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti.*

### ECCEZIONI

Rimangono aperte le seguenti attività:

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse



Fino al 3 APRILE 2020

## Attività ricreative

- *Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto.*
- *Sospese tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, come grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati. In questi luoghi è sospesa ogni attività.*



- *Sospeso il servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali.*

**ECCEZIONI**

Nessuna eccezione.

## Giustizia

Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18



Tra il 16 Aprile e il 30 Giugno 2020

### Misure organizzative degli uffici giudiziari

*Gli uffici giudiziari adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della Salute al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.*

Queste misure possono includere:


- *La limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari;*
- *La limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;*
- *La regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, in modo tale che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;*
- *L'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;*
- *La celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;*
- *La previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;*
- *La previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni previste per il rinvio d'ufficio delle udienze;*



- *Lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.*

**ECCEZIONI**

Nessuna eccezione.



Dal 9 Marzo al 15 Aprile 2020

**Termini**

*Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresì sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546.*

**ECCEZIONI**

Le eccezioni sono le stesse previste per la sospensione delle udienze.



Dal 9 Marzo al 15 Aprile 2020

**Prescrizione**

*Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini sono altresì sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare e delle misure diverse dalla custodia cautelare.*

**ECCEZIONI**

Le eccezioni sono le stesse previste per la sospensione delle udienze.



Dal 9 Marzo al 15 Aprile 2020

## UDIENZE

*Le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviata d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020, senza la necessaria presenza dell'avvocato di fiducia o d'ufficio.*

### ECCEZIONI

#### Si svolgono le seguenti udienze in materia civile:

- Nelle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
- Nelle cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- Nei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- Nei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi urgenti;
- Nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- Nei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;
- Nei procedimenti sull'esecuzione provvisoria, sulla sospensione dell'esecuzione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

#### Si svolgono le seguenti udienze in materia penale:

- Udienze di convalida dell'arresto o del fermo;
- Nei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di durata massima della custodia cautelare, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- Quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì le seguenti:
  - a) Udienze nei procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative;
  - b) Udienze nei procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
  - c) Udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- Udienze nei procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili.